

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

cod.fisc. e p.IVA 02570230223

Ufficio Tecnico

tel. 0462/340244

e-mail: tecnico@comune.villedifiemme.tn.it

pec: comune@pec.comune.villedifiemme.tn.it

Prot. n. 2450

Ville di Fiemme, 07.04.2023

Spett.le
Ditta
Sua Sede

Inviata via pitre

OGGETTO: invito a partecipare alla gara per l'affidamento a cottimo fiduciario dei lavori di 'sviluppo del territorio e di miglioramento ambientale 2023'.

Gara Telematica (Mercurio) 116460

Categoria merceologica di riferimento (Mercurio): CPV 77310000-6 "Servizi di manutenzione del verde pubblico"

Bando di riferimento (Mercurio): "Servizi di manutenzione del verde pubblico".

Codice CUP C17H23000210004

Codice CIG 97238739D7

Importo complessivo posto a base di gara:

€ 142.644,64.=, di cui:

- € 118.272,00.= per manodopera (n. 6 operai)
- € 1.500,00.= per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso,
- € 22.872,64.= per costi di gestione ed affitto 2 mezzi
soggetti a ribasso.

ATTENZIONE

L'intervento prevede **costi non soggetti a ribasso** (per manodopera operai) e **costi soggetti a ribasso** (per il noleggio dei mezzi e costi di gestione della cooperativa). Il sistema Mercurio non prevede tale suddivisione, pertanto, solo a livello di compilazione della gara telematica, i costi non soggetti a ribasso sono stati inseriti all'interno della voce "oneri della sicurezza", essendo trattati nello stesso modo per il calcolo del ribasso d'asta.

Durata dell'appalto:

- n. 6 operai a tempo pieno per n. 7 mesi.

Modalità di aggiudicazione:

- **offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 lettera c), della LP 09.03.2016, n. 2.

Ulteriori informazioni:

La stipulazione del contratto avverrà in forma di scrittura privata. Le spese contrattuali sono assunte a carico dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva il diritto di provvedere alla consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 302 del comma 2 del DPR 207/2012 e ss.mm. al fine di garantire il preminente interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio ai cittadini.

Scadenza presentazione offerte: lunedì 17 aprile 2023 alle ore 10:00.

Premesso che:

- il Comune di Ville di Fiemme si avvale, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura in oggetto, del sistema informatico, di cui all'art. 23, comma 6, del DPGP 22 maggio 1991, n. 10.40/Leg, messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento e di seguito chiamato *sistema*;
- l'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla presente lettera d'invito e da tutta la documentazione ad essa allegata, dalla Regole Generali di Gara Telematica pubblicate sul sito "Mercurio", Sezione REGOLAMENTO DEL SISTEMA, dal DPGR 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg e per quanto non espressamente disposto dallo stesso, per quanto compatibile, dalla vigente disciplina in materia di appalti pubblici recata dalla normativa provinciale, comunitaria e nazionale di recepimento;
- sono legittimati a partecipare alla gara telematica i soggetti che abbiano ottenuto l'approvazione alla domanda di registrazione, per la categoria merceologica prevista, all'elenco telematico dei fornitori del Sistema elettronico e telematico di negoziazione della Provincia Autonoma di Trento "Mercurio" e che siano stati successivamente invitati dalla Stazione Appaltante, tramite un'apposita e-mail di invito, alla procedura di scelta del contraente;
- l'Amministrazione aggiudicatrice non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema e la stessa si riserva la facoltà di procedere alla sospensione od al rinvio della negoziazione qualora, nel corso della stessa, si siano rilevati elementi che possano indurre a ritenere la presenza di anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete;
- secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica con la seguente modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, **ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a), del DPGP 22.05.1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 17 della LP 2/2016.**

Quanto sopra premesso, con la presente SI INVITA codesta Impresa ai sensi dell'art. 21 della LP 23/90 e ss.mm, e art. 13 e 27 del DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, a partecipare alla presente gara telematica per l'affidamento della prestazione in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate nell'allegata relazione tecnica dell'intervento.

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- allegato 1 relazione tecnica, stima costi interventi e planimetria con la localizzazione degli stessi;
- allegato 2 "Schema di convenzione";
- allegati A e B - dichiarazione partecipazione alla gara (paragrafo 3.4);
- allegato C - modulo offerta tecnica (paragrafo 4);
- allegato D - modulo offerta economica (paragrafo 5).

Per lo svolgimento dei lavori non è ammesso il subappalto.

PARAGRAFO 1.

INFORMAZIONI TECNICHE

La documentazione completa di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara gestito attraverso la piattaforma E-procurement SAP SRM, accessibile tramite sito internet denominato "Mercurio" all'indirizzo www.mercurio.provincia.tn.it/paginaIntermedia versione 7.

Per accedere al sistema è necessario possedere la dotazione tecnica e i requisiti tecnici minimi reperibili sul sito MERCURIO-AREA FORNITORI.

Al fine di permettere al Gestore del Sistema di fornire riscontro in tempo utile ad eventuali domande e/o richieste di chiarimento tecnico concernenti l'inserimento a Sistema delle proprie offerte da parte dei fornitori, questi ultimi dovranno provvedere a contattare il call center del Gestore di Sistema (CSD) al numero 0461/800786 almeno sessanta minuti prima del "Termine di presentazione dell'offerta".

Si precisa che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.

SI RACCOMANDA DI NON ATTENDERE L'ULTIMO GIORNO O LE ULTIME ORE DISPONIBILI PER COLLOCARE A SISTEMA LA PROPRIA OFFERTA, AL FINE DI PERMETTERE LA RISOLUZIONE TEMPESTIVA DI EVENTUALI PROBLEMATICHE.

Le richieste di chiarimento inerenti la gara in oggetto devono essere effettuate esclusivamente sul sistema MERCURIO secondo le modalità illustrate nel manuale di partecipazione alle gara pubblicate sul sito "Mercurio" – Area Fornitori – Sezione manualistica – Documento "Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso", entro il termine per la relativa presentazione indicato nelle premesse della presente lettera d'invito.

In particolare, per finalità anticorruzione, si fa presente che accettando di partecipare alla procedura il concorrente si assume l'impegno a non ricercare il contatto diretto con i soggetti competenti dell'Amministrazione. Sono fatte salve le richieste di chiarimenti di cui al presente paragrafo.

Si precisa che tutti i file allegati costituenti l'offerta del concorrente sottoscritti digitalmente dovranno essere firmati con firma CADES (file con estensione *.p7m) e/o documenti con firma PADES (file con estensione *.pdf), come indicato nel manuale di Sistema.

PARAGRAFO 2.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono invitati alla gara telematica le Cooperative Sociali di Tipo B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della L 381/1991, in possesso dei requisiti sotto elencati:

- a) iscrizione al Registro enti cooperativi della Provincia Autonoma di Trento, nella categoria Cooperative sociali di inserimento lavorativo di tipo B;
- b) iscrizione nel Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto;
- c) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della LP 2/2016, dell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE e dell'art. 80 del DLgs 50/2016 (come da modulo allegato).

L'Amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'articolo 24 della LP n. 2/2016 in combinato disposto con l'articolo 80 del DLgs n. 50/2016.

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

- a) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 24 comma 1 della LP 2/2016 in combinato disposto con l'articolo 80 commi 1 e 4 del DLgs 50/2016 (parte III, lettere A e B della dichiarazione allegato A) **ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte.** A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;
- b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 2 della LP 2/2016 in combinato disposto con l'articolo 80 comma 5 del DLgs 50/2016 (parte III, lettera C della dichiarazione allegato A), **durante la fase di verifica dei requisiti**, secondo quanto specificato nel corrispondente paragrafo della lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e s.m. l'impresa

ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta al successivo paragrafo 3.3. Ai sensi del suddetto articolo, si precisa che, successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede direttamente il tribunale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

PARAGRAFO 3.

DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

3.1. CRITERI DI AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera a) del vigente DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg e dell'art. 17 della LP 2/2016, per quanto compatibile, valutata in base ai seguenti elementi:

a) elementi tecnici (punteggio tecnico)	punti 85
b) elementi economici (punteggio economico)	punti 15
totale punteggio	punti 100

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica (massimo 85 punti) saranno attribuiti dalla commissione giudicatrice secondo quanto specificato al paragrafo 4. Il punteggio relativo all'offerta economica (massimo 15 punti) sarà attribuito applicando la formula di cui al successivo paragrafo 5.

L'aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica e del punteggio complessivo dell'offerta economica con le modalità di seguito indicate.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

La presentazione dell'offerta sottintende l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste nello schema di convenzione e nelle relazioni tecniche di progetto. In particolare si evidenziano le seguenti condizioni per l'espletamento della prestazione:

- a) la squadra dei lavoratori sarà composta come indicato nella scheda economica. I lavoratori facenti parte della squadra sono designati dall'Amministrazione comunale. È onere dell'appaltatore organizzare la prestazione al fine di garantire l'efficienza delle prestazioni affidate;
- b) **dotazione minima di attrezzature per la squadra:** automezzi per trasporto squadra,

attrezzatura e materiale di risulta (erba, ramaglie e foglie), attrezzatura a motore e attrezzi vari per le varie manutenzioni, in particolare:

- n. 2 Pick-up da almeno 2 posti (eventualmente con 4 ruote motrici), o equivalente;
- n. 2 soffiatore;
- n. 2 motosega;
- n. 2 tagliaerba;
- n. 4 decespugliatori;
- attrezzi vari (2 picconi, 4 badili, 6 rastrelli, trancia-rami, minuterie varie, ecc.);

sarà onere della cooperativa aggiudicataria formare i lavoratori sprovvisti di “patentino” attraverso corsi di abilitazione all'utilizzo;

saranno a carico del Comune le forniture dei beni di consumo (filo per i decespugliatori, olio motore, carburante, ecc.);

- c) rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché osservanza di tutte le misure straordinarie in materia contratti pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

È facoltà dell'Amministrazione non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l'Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico.

3.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per essere ammessa alla gara telematica, l'impresa dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema telematico secondo le modalità di seguito indicate.

A partire dal giorno ed ora di pubblicazione della gara, indicati nella e-mail di invito e visibili a Sistema, i soggetti invitati potranno formulare la propria offerta, secondo le modalità di presentazione che sono specificatamente indicate nel manuale di partecipazione alle gare del sito “Mercurio”.

Le richieste di chiarimenti andranno formulate esclusivamente sul Sistema.

Le risposte alle richieste saranno fornite dall'Amministrazione a Sistema entro i termini di legge.

L'offerta presentata sarà modificabile da parte del soggetto partecipante entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta stessa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova, né di modificare o cancellare l'offerta già presentata.

3.3. DOCUMENTI DA PRESENTARE

Prima di inviare l'offerta i concorrenti dovranno assicurarsi di avere caricato a sistema nella sezione “Dati generali-Note personali”, sezione “Allegati”, nella specifica categoria, i seguenti documenti firmati digitalmente:

1. **categoria documento da caricare “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”**
 - dichiarazione di partecipazione – di cui ai fac-simili ALLEGATO A e B – prodotti secondo i contenuti e le indicazioni stabilite nel successivo paragrafo 3.4;
2. **categoria documento da caricare “ALLEGATO TECNICO”**
 - allegato “Modulo offerta Tecnica” secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo 4
3. **categoria documento da caricare: “ALLEGATO ECONOMICO”**
 - allegato “Modulo offerta economica” secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo 5, reso disponibile sul Sistema all'interno della documentazione di gara in cui il concorrente è tenuto a fornire obbligatoriamente i prezzi relativi a tutte le posizioni, il tutto a pena di invalidazione dell'offerta.

Gli allegati di tipo amministrativo, tecnico ed economico dovranno essere caricati a sistema e firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Il mancato caricamento a sistema anche di uno solo dei documenti richiesti di cui ai precedenti punti 2 e 3 comportano l'esclusione dalla gara.

3.4. DICHIARAZIONI RICHIESTE

Unitamente all'offerta, dovrà essere prodotta una dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa, ai sensi e secondo le modalità di cui al DPR 445/2000, utilizzando i fac-simili **ALLEGATO A e ALLEGATO B**, con il quale si attesta:

Allegato A)

1. iscrizione al Registro enti cooperativi della Provincia Autonoma di Trento, nella categoria Cooperativa sociali di inserimento lavorativo di tipo B;
2. l'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto;
3. di non avere conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del DLgs 165/2001 e ss.mm;
4. che la cooperativa ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nella lettera d'invito e di tutta la documentazione ad essa allegata, accettandole senza riserva alcuna;
5. che la cooperativa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sull'elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa.
6. che la cooperativa si è attenuta al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali ed aziendali, al rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (DLgs 81/2008), nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
7. che la cooperativa si impegna, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 17 del DPR 16 aprile 2013, n. 62. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Comune di Ville di Fiemme la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Allegato B

MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del DLgs 50/2016;

oppure

1. Di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del DLgs 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

Le informazioni con riferimento ai motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali di cui all'art. **80, comma 5, del DLgs 50/2016**.

Le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del DLgs 50/2016 e art. 53 comma 16-ter del DLgs n. 165/2011).

ATTENZIONE: l'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto **dall'articolo 80 del DLgs 50/2016**.

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, del DLgs 50/2016 **ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte**. A tale scopo l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;

b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5 lettere a) e c) del DLgs 50/2016, **durante la fase di verifica dei requisiti**, secondo quanto specificato al paragrafo 6.

Si riporta di seguito l'art. 80 del DLgs 50/2016

Articolo 80 DLgs 50/2016

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5.

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata

della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

Le dichiarazioni di partecipazione allegato A e B devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa singola;

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- ai sensi dell'art. 42 comma 2 del DLgs 50/2016, "*si ha **conflitto di interesse** quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto*";
- con riferimento all'articolo 67 comma 2 del DLgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della LP 2/2016, "*se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidati o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro*

partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza”.

I requisiti di cui al presente paragrafo 4 devono essere posseduti per l'intera durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto.

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di uno o più dei punti sopra indicati la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere **firmate digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore).

Soccorso istruttorio:

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, attraverso comunicazione sulla piattaforma MERCURIO, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

1. mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del modulo dichiarazione di partecipazione Allegato A e B di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli (impresa singola, imprese raggruppate e imprese facenti parte di Consorzi ordinari ex art. 2602 del c.c.);
2. incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dall'invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

PARAGRAFO 4.

OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE

Gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, così come i relativi criteri di attribuzione dei punteggi, sono contenuti nell'Allegato C “Offerta Tecnica”, allegato al presente invito.

Il punteggio per l'offerta tecnica è attribuito secondo i criteri di valutazione contenuti nell'allegato C “Offerta tecnica”, procedendo alla riparametrazione delle singole offerte.

Viene attribuito un punteggio massimo di punti 85 all'offerta che ha ottenuto il punteggio tecnico maggiore. Il punteggio dell'offerta tecnica degli altri concorrenti è inversamente proporzionale al valore offerto riferito al migliore offerente, secondo la seguente formula:

$$Pri = Pi / Pmax * 85$$

dove

- **Pri** : Punteggio tecnico riparametrato a 85, ottenuto dall'offerente i-esimo;

- **P_i** : Punteggio tecnico ottenuto da compilazione Allegato C offerta tecnica dall'offerente i-esimo;
- **P_{max}** : Punteggio tecnico ottenuto da compilazione Allegato C) offerta tecnica dall'offerente di punteggio massimo.

PARAGRAFO 5.
OFFERTA ECONOMICA

Fatte salve le Somme a disposizione dell'Amministrazione (imprevisti, IVA, contributo Autorità, arrotondamento), comunque non previste a base di gara, non sono soggetti a ribasso i costi della manodopera degli operai, oneri della sicurezza e misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero:

Costi NON SOGGETTI a ribasso	Imponibile
operai	€ 118.272,00
oneri sicurezza	€ 1.500,00
totale	€ 119.772,00

Il punteggio economico verrà attribuito assegnando il punteggio massimo (**punti 15**) all'impresa che avrà presentato il migliore prezzo offerto relativamente ai **costi di gestione e noleggi** soggetti a ribasso, ovvero:

Costi SOGGETTI a ribasso	Imponibile
affitto mezzi	€ 8.500,00
costo di gestione	€ 14.372,64
totale	€ 22.872,64

Per quanto concerne il **punteggio relativo all'offerta economica** (POE):

- all'offerta più bassa (massimo ribasso) sarà assegnato il punteggio massimo di 15 punti;
- a ciascun concorrente delle altre offerte sarà assegnato il punteggio derivante dall'applicazione delle seguenti formule:

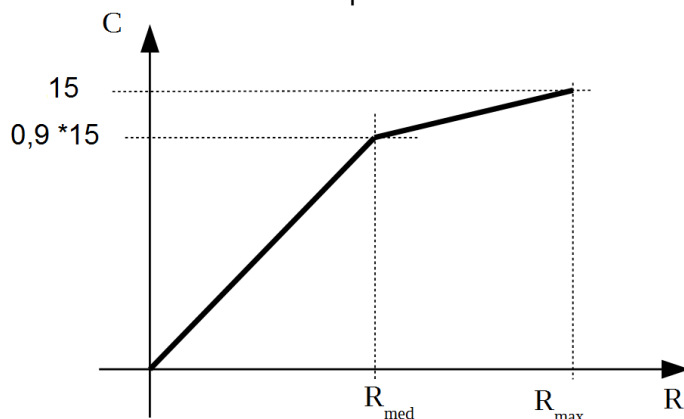
$$\text{POE}_i \text{ (per } R_i < R_{\text{med}}) \quad POE_i = 15 * 0,90 * \left(\frac{R_i}{R_{\text{med}}} \right)$$

$$\text{POE}_i \text{ (per } R_i \geq R_{\text{med}}) \quad POE_i = 15 * \left(0,90 + 0,1 * \left(\frac{R_i - R_{\text{med}}}{R_{\text{max}} - R_{\text{med}}} \right) \right)$$

dove:

- POE_i punteggio dell'offerta i-esima, approssimato alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore se la terza cifra decimale è ≥ 5 ;
- R_i valore del ribasso percentuale del concorrente i-esimo;
- R_{med} media aritmetica dei valori dei ribassi percentuali delle offerte dei concorrenti;

- R_{max} valore massimo tra i ribassi percentuali delle offerte dei concorrenti.



Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia superiore o uguale a 5.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate. I prezzi dovranno essere espressi al netto dell'IVA e si intendono validi per tutto il periodo della prestazione.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'OFFERTA A SISTEMA E COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO D "Modulo offerta economica"

A partire dalla data di ricevimento dell'invito ed entro il "termine di presentazione dell'offerta", ogni singolo concorrente invitato dovrà inserire a Sistema, per il lotto di riferimento, la propria offerta economica, espressa in euro (IVA esclusa), nel rispetto delle seguenti regole impostate a Sistema:

- scegliere opzione "Elaborare offerta" e ricercare l'appalto tra quelli con stato "Appalti in corso";
- per creare e presentare l'offerta nei tempi indicati, cliccare sull'icona "creare" nei tasti AZIONE;
- a sistema, nella sezione "Dati di posizione", si invita l'offerente ad inserire l'offerta economica, con le seguenti precisazioni:
- utilizzare la virgola come separatore decimale;
- sono ammesse dal sistema due cifre decimali;
- l'offerta economica deve corrispondere a quella espressa nell'allegato "Modulo offerta economica" a pena di invalidazione dell'offerta.

Compilare l'allegato "Modulo offerta economica" reso disponibile sul Sistema all'interno della documentazione di gara (sezione Allegati alla pagina Dati Generali>informazioni acquirente), nel quale il concorrente è tenuto a fornire obbligatoriamente tutti i prezzi relativi alle posizioni, a pena di invalidazione dell'offerta.

Cliccare infine "inviare" per presentare definitivamente l'offerta.

È ammesso il soccorso istruttorio come indicato nei paragrafi precedenti.

L'offerta è esente da bollo ai sensi dell'art. 27 bis del DPR 26/1071972, n. 642.

PARAGRAFO 6.

PROCEDURA DI GARA E APERTURA OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in seduta pubblica, presso il Comune di Ville di Fiemme – ex sede municipale di Carano (presso l'Ufficio Tecnico comunale al secondo piano) in via A. Giovanelli n. 38 - 38099 Ville di Fiemme (TN) il giorno indicato a Sistema per l'apertura delle offerte, il dirigente della stazione appaltante ovvero un funzionario dallo stesso delegato, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di due altri funzionari, procederà ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e contenuti nell'"Allegato Amministrativo", a verificarne la completezza e regolarità formale, e fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in caso di esito negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo la seduta di gara.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara, previa identificazione, da parte della Stazione appaltante, mediante esibizione di valido documento di riconoscimento, con eventuale delega se prevista.

Successivamente (lo stesso giorno oppure il giorno che sarà fissato per la seconda seduta pubblica), il dirigente della Stazione appaltante ovvero un funzionario dallo stesso delegato, procederà ad aprire le buste contenente le offerte tecniche dei concorrenti in gara e ne verificherà la regolarità formale, al termine della quale viene sospesa la seduta di gara.

In apposite sedute riservate, la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche, procederà all'attribuzione dei punteggi riferiti agli aspetti qualitativi delle offerte, con le modalità e i criteri indicati nella presente lettera d'invito, documentando le operazioni in appositi verbali. All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione Giudicatrice trasmetterà il verbale, contenente i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.

Previo avviso ai concorrenti, per i concorrenti ammessi, si procederà in seduta pubblica:

- a dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti analiticamente da parte del Responsabile del Procedimento;
- a riparametrare tali punteggi "in centesimi" al fine di inserirli a Sistema Mercurio per il calcolo della successiva graduatoria;
- all'apertura dei documenti presentati e contenuti nel "Allegato economico";
- a verificarne la completezza e la regolarità formale in relazione a quanto previsto nella presente lettera d'invito.

Il Responsabile del Procedimento procederà a dare lettura del prezzo complessivo offerto, ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 5, a riparametrare tali punteggi "in centesimi" al fine di inserirli al Sistema Mercurio che successivamente formerà la graduatoria individuando il concorrente con la migliore offerta complessiva, ferma restando la facoltà di sospendere le operazioni di gara per una verifica di congruità dell'offerta, trasmettendola al Servizio di merito secondo quanto previsto dall'art. 86 comma 2, 87 e 88 del D.Lgs 163/2006.

Qualora l'offerta sia soggetta a verifica, all'esito della valutazione della congruità dell'offerta, il dirigente della Stazione appaltante ovvero un funzionario dallo stesso delegato, in seduta pubblica, procederà all'eventuale conferma della graduatoria o all'esclusione dell'offerta non congrua, procedendo analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il sistema effettuerà il relativo sorteggio in modalità automatica e casuale.

A conclusione delle operazioni di gara, verrà inviata comunicazione, mediante il sistema SAP SRM, del nominativo dell'Aggiudicataria a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Data e ore prefissate per le sedute pubbliche successive alla prima saranno preventivamente comunicate tramite sistema SAP SRM.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della prestazione. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

PARAGRAFO 7.

ULTERIORI ADEMPIMENTI E INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 22 della LP 2/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei **requisiti di ordine speciale richiesti dalla presente lettera d'invito.**

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della LP 2/2016.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, la Stazione Appaltante richiederà, attraverso comunicazione sulla piattaforma MERCURIO, all'aggiudicatario, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della LP 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE** ed alla **SEGNALAZIONE** del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, oltre che alla sospensione per un periodo di due mesi dall'elenco telematico.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 22, comma 8, della LP n. 2/2016 A seguito dell'aggiudicazione e senza effetti sul contratto, la Stazione Appaltante verifica a campione il possesso dei requisiti di partecipazione in capo a un operatore economico individuato tramite sorteggio, con le modalità previste al comma 2 dell'art. 22 della medesima Legge. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante provvederà alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nel caso in cui l'operatore economico sia stato selezionato dall'elenco telematico, alla sua sospensione per un periodo di due mesi.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della LP 2/2016, la Stazione Appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della LP del 30 novembre 1992, n. 23 e dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall'aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 del D.L. di data 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114), ove previsto

Si precisa che:

- nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli eventuali elaborati alla stessa allegati;
- le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno definite fra le parti ai sensi di legge;
- l'esperimento della gara non costituisce per la Stazione appaltante né obbligazione contrattuale, né obbligazione a contrarre.

Il responsabile del procedimento, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, è il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale ing. Marco Maurina.

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento della L.P. 23/90 (DPGP 22.05.1991 n. 10.40/Leg) l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora la stazione appaltante venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

RISERVATEZZA

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora la Stazione appaltante venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa aggiudicataria si impegna, ai sensi del "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Ville di Fiemme, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 di data 22/12/2022, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ville di Fiemme:

<https://www.comune.villedifiemme.tn.it/content/view/full/16381>

A tal fine l'impresa aggiudicataria dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, del Codice di comportamento sopra richiamato. L'impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

PARAGRAFO 8.
TUTELA DELLA PRIVACY

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.**

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, sono fornite le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI VILLE DI FIEMME.

Responsabile della protezione dei dati: il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n. 23 – Tel. 04611920717 - e-mail servizioRPD@comunitrentini.it - sito internet www.comunitrentini.it

Fonte dei dati personali: i dati personali sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche; e presso l'Interessato.

Categorie di dati personali: i dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni): tra cui dati anagrafici (nome, cognome, denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA), certificati di regolarità fiscale e contributiva;
- dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) derivanti tra l'altro da casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.

Finalità del trattamento dei dati: il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel riore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si indicano specificatamente le **finalità del trattamento** e la **base giuridica** che consente il trattamento dei dati: per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per: a) espletare, in funzione di stazione appaltante o di consulenza, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; L.P. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; L.P. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; articoli da 2 a 9 della L.P. n. 2 del 23 marzo 2020.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive) in quanto obbligo legale o contrattuale; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, o a reati, o a connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante qual è l'interesse della pubblica amministrazione ad assumere commesse pubbliche con soggetti in possesso di determinate qualità morali, in particolare così come individuato dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Per massima chiarezza, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

Modalità del trattamento e conservazione dei dati: il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le

finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, dal Preposto al trattamento, appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali quali, nel caso di gara svolta in modalità telematica, la gestione tecnico- informatica del sistema telematico utilizzato per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. Nello specifico, la gara in modalità telematica è svolta mediante l'utilizzo del Sistema SAP SRM rispetto al quale il gestore del sistema medesimo, **Trentino Digitale S.p.A., è nominato responsabile esterno.**

Comunicazione e diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati:

- a) alle seguenti categorie di destinatari, per l'adempimento di un obbligo legale:
 - soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara;
 - operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati;
 - soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara e la nomina della commissione di gara;
- b) solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:
 - Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC;
 - Procura della Repubblica competente;
 - Guardia di Finanza;
 - Collegio degli Ispettori.

I dati personali saranno **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, al D.Lgs. n. 33 del 2013, alla L.P. n. 4 del 2014 e alla L.P. n. 2 del 2016.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati: in osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati ha un termine di conservazione illimitato, decorrente dalla raccolta dei dati stessi, come da massimario di scarto approvato dalla competente Soprintendenza per i Beni culturali con determinazione n. 235 di data 10 aprile 2019.

Diritti dell'interessato: potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente è possibile chiedere l'accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora ritenuti inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), se ricorrono i presupposti giuridici, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18), opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, per motivi connessi ad una situazione particolare (art. 21).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora richiesto, il Titolare comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79)

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
- ing. Marco Maurina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e duplicato nel sistema di conservazione di questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993.)